



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI - SETTORE GESTIONE SERVIZI PER  
L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.4.0.-202**

L'anno 2017 il giorno 06 del mese di Dicembre il sottoscritto Gaggero Angela Ilaria in qualita' di dirigente di Settore Gestione Servizi Per L'Infanzia E La Scuola Dell'Obbligo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Assegnazione definitiva, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito dell'espletamento sul MePA di CONSIP di una trattativa diretta, all'Impresa SAFE LOG S.R.L. della fornitura di copritermosifoni per alcune strutture dei servizi educativi per l'infanzia del Comune di Genova e per alcune sezioni Poli Gravi di scuole statali dell'obbligo, per un periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e per l'importo complessivo di Euro 12.848,36, oltre I.V.A. – CIG Z872126649.

Adottata il 06/12/2017  
Esecutiva dal 18/12/2017

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 06/12/2017 | GAGGERO ANGELA ILARIA |
|------------|-----------------------|

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI - SETTORE GESTIONE SERVIZI PER  
L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.4.0.-202**

OGGETTO Assegnazione definitiva, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito dell'espletamento sul MePA di CONSIP di una trattativa diretta, all'Impresa SAFE LOG S.R.L. della fornitura di copritermosifoni per alcune strutture dei servizi educativi per l'infanzia del Comune di Genova e per alcune sezioni Poli Gravi di scuole statali dell'obbligo, per un periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e per l'importo complessivo di Euro 12.848,36, oltre I.V.A. – CIG Z872126649.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- l'art. 26 della Legge n. 488/1999;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- l'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il Regolamento dell'Attività Contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;
- il Regolamento di Contabilità modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17 gennaio 2017, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTE:

- la deliberazione CC n. 48 del 02/05/2017 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2017-2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 18/05/2017 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019";

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

PREMESSO che:

- il Comune di Genova deve fornire alle strutture dei servizi per l'infanzia quanto necessario per assicurare il benessere dei bambini e la piena fruizione degli spazi in sicurezza;
- ai fini di cui sopra occorre, in particolare, dotare gli ambienti, che ad oggi ne sono sprovvisti, di copritermosifoni conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza;
- la mancata dotazione dei copritermosifoni occorrenti comporterebbe un grave disagio ai fini del regolare svolgimento dell'attività didattica in sicurezza, con conseguente notevole abbassamento della qualità dei servizi per l'infanzia;
- la legge regionale n. 15/2006 sul diritto allo studio, pone a carico dei Comuni l'onere di garantire l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap;
- il Comune di Genova, al fine di garantire il diritto allo studio ai bambini ed agli alunni disabili residenti sul territorio comunale frequentanti i servizi per l'infanzia e le scuole del primo ciclo di istruzione (dagli asili nido alle scuole secondarie di I grado), è tenuto ad erogare ausili specifici e materiale vario in funzione delle diverse disabilità dei fruitori;
- in particolare, presso le sezioni Polo Gravi delle scuole statali dell'obbligo è emersa la necessità di installare adeguate protezioni degli elementi radianti ivi presenti, al fine di garantire la frequenza da parte degli alunni disabili in sicurezza;

CONSIDERATO

che, per le motivazioni di cui in premessa, necessita procedere all'acquisizione della fornitura dei copritermosifoni occorrenti;

PRESO ATTO

che con atto datoriale prot. n. 415987 in data 04/12/2017, custodito agli atti d'ufficio, il Direttore della Direzione Scuola e Politiche Giovanili ha nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., R.U.P. della procedura di affidamento della fornitura in oggetto la Dirigente del Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e la Scuola dell'Obbligo della Direzione Scuola e Politiche Giovanili, Dott.ssa Angela Iliaria Gaggero;

VERIFICATO

che la specifica tipologia merceologica in oggetto:

- non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ivi prescritta;
- risulta, invece, presente sul MePA di CONSIP, Capitolato Tecnico – ALLEGATO 4 AL BANDO "Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni" per l'abilitazione di fornitori alla categoria "Arredi" ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento al "Prodotto: CPV 39161000-8 - Accessori e complementi per nido e materne";

PRESO ATTO che:

- con determinazione dirigenziale n. 2017-146.4.0.-128, esecutiva ai sensi di legge, ai fini dell'affidamento della fornitura a lotto unico di recinzione esterna per terrazzo, copritermosifoni e parasigoli per alcune strutture dei servizi educativi per l'infanzia del Comune di Genova e per alcune sezioni Poli Gravi di scuole statali dell'obbligo, per un periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e per l'importo massimo preventi-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

vato di Euro 26.081,65, oltre I.V.A., è stata disposta l'indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., da espletarsi attraverso una R.d.O. – “Richiesta di Offerta” sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione di CONSIP S.P.A. (MePA) e da aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 95, comma 4 - lettera b) del D.Lgs. 50/2016, utilizzando il criterio del minor prezzo;

- con determinazione dirigenziale n. 2017-146.4.0.-147, esecutiva ai sensi di legge, a seguito dell'espletamento della procedura negoziata di cui sopra, è stata aggiudicata in via definitiva, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio del minor prezzo, all'Impresa SAFE LOG S.R.L., detta fornitura per un periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e per l'importo complessivo di Euro 13.269,00, oltre I.V.A.;
- è stato concluso sul MEPA di CONSIP il contratto in forma elettronica, successivamente registrato in data 26/10/2017 nel repertorio del Comune di Genova delle scritture private, in forma elettronica, con registrazione in caso d'uso, rep. n. 1408/2017;

#### RILEVATO

in particolare, che:

- l'aggiudicazione del lotto unico comprendente lo specifico prodotto copritermosifone, di cui alla succitata determinazione dirigenziale n. 2017-146.4.0.-147, è avvenuta alla fine dello scorso mese di ottobre, a seguito di una procedura negoziata, esperita ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. utilizzando lo strumento della R.d.O., disponibile sul MePA di CONSIP, in quanto consente di invitare a presentare offerta, simultaneamente, più Imprese con conseguente opportunità per il Comune di affidare, in forza di una maggiore concorrenza, la fornitura alle condizioni più vantaggiose e nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il suddetto contratto rep. n. 1408/2017, è ancora in corso di validità;
- il vigente Codice dei Contratti prevede, all'art. 36 comma 2 lett. a) la possibilità per le stazioni appaltanti, di procedere “... per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...”;
- la sommatoria dell'importo posto a base di gara nella precedente procedura negoziata, pari ad Euro 26.081,65, e dell'importo quantificato per la fornitura occorrente sulla base del prezzo offerto dall'Impresa risultata aggiudicataria nella procedura negoziata medesima, pari ad Euro 12.848,36, non supera la soglia di Euro 40.000 al di sotto della quale il vigente Codice dei Contratti prevede l'affidamento diretto “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...”;
- l'affidamento dell'ulteriore fornitura occorrente all'Impresa SAFE LOG S.R.L., ai medesimi prezzi e condizioni di cui alla precedente fornitura aggiudicata con la determinazione dirigenziale n. 2017-146.4.0.-147, risulterebbe sicuramente vantaggioso per l'Amministrazione in forza del mantenimento del prezzo di aggiudicazione, nonché opportuno ai fini della corretta esecuzione della fornitura poiché, essendo ancora in corso l'esecuzione della precedente fornitura, una eventuale assegnazione della fornitura occorrente ad altro fornitore comporterebbe presso le sedi di esecuzione una incertezza dei rispettivi ruoli, con conseguente prevedibile criticità circa la corretta esecuzione delle prestazioni;

DATO ATTO che:

- che, per le motivazioni di cui sopra, attraverso la trattativa diretta n. 314727 pubblicata in data sul MePA di CONSIP in data 05/12/2017 l'Impresa SAFE LOG S.R.L. è stata invitata a comunicare la propria disponibilità ad accettare l'eventuale affidamento dell'ulteriore fornitura

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

di copritermosifoni ai prezzi ed alle condizioni della precedente fornitura aggiudicata con la succitata determinazione dirigenziale n. 2017-146.4.0.-147;

- l'Impresa SAFE LOG S.R.L. ha risposto affermativamente confermando il prezzo proposto di Euro 12.848,36, derivato dal prodotto dei metri quadrati di copritermosifone richiesti per il prezzo unitario, riferito all'unità di misura di mq 1, offerto dall'Impresa nell'ambito della precedente R.d.O. n. 1674925, aggiudicata con la determinazione dirigenziale su indicata;

#### CONSIDERATO

pertanto, di procedere, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., all'affidamento diretto a favore dell'Impresa SAFE LOG S.R.L. della fornitura di copritermosifoni per alcune strutture dei servizi educativi per l'infanzia del Comune di Genova e per alcune sezioni Poli Gravi di scuole statali dell'obbligo, per un periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e per l'importo complessivo di Euro 12.848,36, oltre I.V.A.;

#### STABILITO

che la fornitura dovrà essere eseguita secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nel documento "Condizioni particolari della Trattativa Diretta" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

#### ASSICURATO

che l'esecuzione della fornitura, non comporta alcun rischio di interferenze, pertanto, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

#### DATO ATTO

che in esecuzione di quanto stabilito all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state effettuate con esito positivo le verifiche sui requisiti di carattere generale dell'Impresa affidataria;

#### STABILITO

che, qualora nelle more dell'esecutività del presente provvedimento e della successiva sottoscrizione del contratto, venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per una fornitura conforme a quella richiesta, ad un prezzo più vantaggioso, di chiedere all'Affidataria un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'affidamento ed alla contestuale assegnazione della fornitura all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;

#### RITENUTO

relativamente alla sola fornitura destinata ai servizi 0/6 anni di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto detta fornitura non viene effettuata nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3 della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10;

#### DATO ATTO

che la spesa di cui al presente provvedimento:

- è soggetta al regime di cui all'art. 21 del D.P.R. 633/1972;

- ai fini dell'applicazione delle disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) è da riferirsi ad acquisti promiscui di cui la distinzione tra acquisti commerciali ed istituzionali sarà effettuata in sede di liquidazione della spesa, nonché ad acquisti in ambito istituzionale come meglio definito nella parte contabile del dispositivo del presente provvedimento;

#### ACCERTATO

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

#### APPURATO

che la spesa non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della Legge 122/2010;

#### DATO ATTO

che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

### DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

- 1) di assegnare in via definitiva, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., all'Impresa SAFE LOG S.R.L., codice fiscale e partita I.V.A. 04333710277, con sede legale in Quarto D'Altino VE, Via Abate Tommaso 6, **codice beneficiario 55006**, la fornitura di copritermosifoni per alcune strutture dei servizi educativi per l'infanzia del Comune di Genova e per alcune sezioni Poli Gravi di scuole statali dell'obbligo, per un periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e per l'importo complessivo di Euro 12.848,36, oltre I.V.A.;
- 2) di dare atto che con la presentazione dell'offerta, l'Impresa affidataria si è obbligata ad eseguire il servizio secondo le modalità, le condizioni, gli oneri e le clausole previste nel documento "Condizioni particolari della Trattativa Diretta" allegato alla trattativa diretta pubblicata sul Me.P.A. e che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nonché secondo l'offerta presentata in sede di trattativa diretta dall'Impresa stessa e custodita agli atti d'ufficio;
- 3) di dare atto che l'esecuzione della fornitura non comporta alcun rischio di interferenze presso la sede destinataria e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, non ricorre l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
- 4) di dare atto che la fornitura in oggetto non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ivi prescritta;
- 5) di dare atto, inoltre, che il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale Me.P.A. di CONSIP e successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 6) di dare atto che la spesa occorrente non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della legge n. 122/2010;
- 7) di impegnare, ai fini della copertura della spesa di cui al precedente punto 1, l'importo complessivo di Euro **15.675,00** ripartito come segue:
- Euro **12.530,49** (IMP 2017/12109 – CRONO 2017/394), di cui imponibile Euro 10.270,89 più I.V.A. 22% pari ad Euro 2.259,60 sul Bilancio 2017 Quota di avanzo vincolato iscritta al capitolo 16045 "Acquisizione di Beni per interventi finalizzati", centro di costo 1100 "Scuole dell'Infanzia", P.D.C. 1.03.01.02.999. "Altri beni di consumo" previa riduzione dell'imp. 2017/9073 – Crono 2017/394, **uso promiscuo**;
  - Euro **3.144,51** di cui imponibile Euro 2.577,47 più I.V.A. 22% pari ad Euro 567,04, al capitolo 72810 c.d.c. 1160.8.02 "Servizi a sostegno dell'autonomia scolastica - Acquisizione di beni mobili durevoli" del Bilancio 2018 - P.D.C. 2.2.1.3.1. - C.O. 2119.4.5 Crono 2017/452-CUP B39D17015370004, ambito istituzionale così suddiviso:  
  
Euro 1.292,83 mediante riduzione dell'IMPE 2018/2656 ed emissione nuovo IMPE 2018/3149;  
  
Euro 1.851,68 mediante riduzione dell'IMPE 2018/2473 ed emissione nuovo IMPE 2018/3146;
- 8) di dare atto che la spesa di Euro 3.144,51 di cui al precedente punto è finanziata con mutuo contratto nell'esercizio 2017;
- 9) di dare atto, inoltre, che la spesa di Euro 12.530,49 di cui al precedente punto 7) è da riferirsi ad acquisti promiscui e, pertanto, la distinzione tra acquisti commerciali ed istituzionali sarà effettuata in sede di liquidazione della stessa;
- 10) di dare atto, altresì, che gli impegni di cui al precedente punto 7), sono stati assunti ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 11) di provvedere, a fronte della fornitura eseguita regolarmente, alla diretta liquidazione della spesa, mediante emissione di atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento e subordinatamente all'accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa, nonché all'espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'Impresa assegnataria dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- 12) di dare atto che gli atti definitivi afferenti l'affidamento di cui al precedente punto 1) sono impugnabili ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, che prevede il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi;
- 13) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 14) di dare atto, in attuazione dell'art.6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi.

Il Dirigente  
Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.4.0.-202  
AD OGGETTO

Assegnazione definitiva, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito dell'espletamento sul MePA di CONSIP di una trattativa diretta, all'Impresa SAFE LOG S.R.L. della fornitura di copritermosifoni per alcune strutture dei servizi educativi per l'infanzia del Comune di Genova e per alcune sezioni Poli Gravi di scuole statali dell'obbligo, per un periodo di validità contrattuale di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e per l'importo complessivo di Euro 12.848,36, oltre I.V.A. – CIG Z872126649.

**Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



**COMUNE DI GENOVA  
DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI**

# **CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA TRATTATIVA DIRETTA**

**per l'affidamento della fornitura di copritermosifoni per alcune strutture dei servizi educativi per l'infanzia e per alcune sezioni poli gravi di scuole statali**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente del Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e le Scuole dell'obbligo della Direzione Scuola e Politiche Giovanili, Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero.

La scrivente Direzione, a seguito di sopravvenute nuove esigenze, necessita acquisire una ulteriore fornitura di copritermosifoni. A tale scopo ritiene di avviare una trattativa diretta con l'Impresa che, a seguito del recente espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., è risultata aggiudicataria, con determinazione dirigenziale n. 2017-146.4.0.-147, di una fornitura di copritermosifoni e paraspigoli (lotto unico). Tale trattativa diretta non costituisce alcun vincolo per l'Amministrazione a contrarre.

**Art. 1 – Procedura e norme regolatrici**

L'affidamento della fornitura avverrà, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), previo espletamento di una trattativa diretta, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP.

La partecipazione alla trattativa diretta e l'esecuzione della fornitura sono disciplinate dal presente documento e dai documenti allegati al Bando MePA Beni di CONSIP che seguono:

- “CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE ALLA FORNITURA DI PRODOTTI”:
- Capitolato Tecnico – ALLEGATO 4 AL BANDO “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” PER L’ABILITAZIONE DI FORNITORI alla Categoria “Arredi” ai fini della partecipazione al MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, con particolare riferimento al “Prodotto: CPV 39161000-8 - Accessori e complementi per nido e materne”.

In caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le condizioni particolari stabilite nel presente documento, prevalgono queste ultime.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), nel prosieguo richiamato semplicemente come “Codice dei Contratti”, dal Regolamento a Disciplina Contrattuale del Comune di Genova approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2011, per quanto non in contrasto con il vigente Codice dei Contratti e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

## **Art. 2 – Oggetto**

Costituisce oggetto della presente trattativa diretta la fornitura di copritermosifoni, per complessivi mq 257,07, da installare presso le civiche strutture dei servizi educativi per l’infanzia e le sezioni Poli Gravi di scuole statali dettagliate nella tabella riepilogativa allegata alla trattativa diretta sul MePA.

Tale fornitura, comprensiva di sopralluogo preventivo, consegna, messa in opera, smontaggio e ritiro degli elementi precedentemente installati e non più utilizzabili, dovrà essere eseguita in conformità a quanto stabilito ai successivi artt. 5 e 6.

## **Art. 3 – Modalità di risposta alla richiesta di offerta**

La Trattativa Diretta è integrata dai seguenti documenti allegati:

- le presenti “Condizioni particolari della Trattativa Diretta”;
- n. 1 tabella riepilogativa delle sedi destinatarie.

Attraverso la presente Trattativa viene sostanzialmente richiesto all’Impresa la manifestazione della propria disponibilità ad accettare l’eventuale affidamento dell’ulteriore fornitura di cui al precedente art. 2, ai prezzi ed alle condizioni della precedente fornitura aggiudicata con la succitata determinazione dirigenziale n. 2017-146.4.0.-147.

Pertanto, nella proposta inserita sul sistema del Mercato Elettronico (MePA) l’Impresa dovrà indicare il prezzo complessivo, al netto dell’I.V.A., offerto per l’esecuzione della fornitura (lotto unico). Tale prezzo dovrà essere pari all’importo indicato dalla Stazione Appaltante al successivo art. 8, derivato dal prodotto dei metri quadrati di copritermosifone richiesti per il prezzo unitario, riferito all’unità di misura di mq 1, offerto dall’Impresa nell’ambito della precedente R.d.O n. 1674925.

Con la partecipazione alla trattativa diretta, l'Impresa si obbliga ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel presente documento e negli atti richiamati nello stesso.

#### **Art. 4 – Modalità di assegnazione**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere, nel corso dell'espletamento della procedura di affidamento chiarimenti o integrazioni circa l'offerta presentata.

L'assegnazione del servizio diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti e con l'adozione del relativo provvedimento di affidamento.

#### **Art. 5 – Descrizione della fornitura**

##### **LOTTO UNICO**

avente ad oggetto la fornitura di copritermosifoni, per complessivi mq 257,07, da installare presso le civiche strutture dei servizi educativi per l'infanzia e le sezioni Poli Gravi di scuole statali dettagliate nella tabella riepilogativa allegata alla trattativa diretta sul MePA. Tale fornitura dovrà essere eseguita secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

#### **Art. 6 – Modalità di esecuzione della fornitura**

La fornitura, oggetto del lotto unico, dovrà essere eseguita presso le sedi, comprese nell'ambito territoriale del Comune di Genova, dettagliate nella tabella riepilogativa allegata alla trattativa diretta sul MePA, come segue:

- sopralluogo preventivo;
- consegna al piano;
- messa in opera (incluse staffe, colla e quant'altro necessario per il montaggio e la messa in opera in loco);
- eventuale smontaggio e ritiro degli elementi precedentemente installati e non più utilizzabili.

La consegna della fornitura, comprensiva del montaggio e della messa in opera nonché dello smontaggio e ritiro di elementi precedentemente installati e non più utilizzabili, dovrà essere effettuata nel termine tassativo di 40 (quaranta) giorni naturali, calcolati a decorrere dalla data di ricezione dell'ordine, presso le sedi di strutture educative e scolastiche, comprese nell'ambito territoriale del Comune di Genova, all'interno dei locali, anche se dislocati su piani diversi, che saranno indicati dai responsabili della ricezione della fornitura stessa.

L'ora e la data di consegna della fornitura, comprensiva del montaggio, messa in opera, smontaggio e ritiro dell'usato, dovranno essere concordate con le sedi destinatarie della fornitura con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi.

In caso contrario, resta salva la facoltà da parte delle sedi destinatarie di accettare o meno la consegna.

La responsabilità di eventuali danni dovuti al trasporto è a carico dell'Impresa affidataria che, dovrà provvedere all'imballo, eseguito a regola d'arte onde evitare qualsiasi danno alla merce.

Il personale incaricato del trasporto non potrà abbandonare nei locali delle sedi destinatarie eventuali imballaggi utilizzati per il trasporto.

Nel caso di consegne difformi, per tipologia e caratteristiche, da quanto ordinato, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di rifiutarlo e di richiederne la sostituzione entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi decorrenti dal giorno di consegna.

L'Impresa affidataria è tenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico, consegna, montaggio e messa in opera.

Per quanto non esplicitato nel presente articolo, si richiamano integralmente le modalità di esecuzione di cui all'art. 6 del documento "Condizioni particolari della R.d.O." allegato sul MePA alla già richiamata R.d.O. n. 1674925.

### **Art. 7 – Garanzie**

La fornitura, oggetto del lotto unico, dovrà essere garantita per 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dall'avvenuta consegna e messa in opera, in condizioni d'uso normali.

Il Comune di Genova si riserva di denunciare i vizi occulti entro venti giorni dalla data della scoperta. Nel caso di vizi apparenti il termine per la denuncia è di venti giorni naturali consecutivi decorrenti dal giorno dell'effettivo ricevimento della merce.

A fronte di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, la stazione appaltante invierà all'Impresa la relativa contestazione scritta. L'Impresa affidataria potrà presentare, entro dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dal ricevimento della contestazione scritta, le proprie controdeduzioni che verranno valutate nell'ambito dell'istruttoria curata dalla stazione appaltante stessa. Qualora, al termine dell'istruttoria, dovesse continuare a permanere l'evidenza dei vizi del materiale consegnato, l'Impresa dovrà provvedere alla sostituzione del materiale viziato entro dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della diffida ad adempiere, comunicata tramite PEC.

### **Art. 8 – Importo della fornitura**

L'importo di spesa stabilito per la fornitura (LOTTO UNICO) è pari ad Euro 12.848,36 (dodicimilaottocentoquarantotto/36), oneri fiscali esclusi; tale importo è da intendersi comprensivo delle spese di consegna, nonché di tutti gli oneri indicati nel presente documento a carico dell'Impresa affidataria.

Il Comune di Genova, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto stesso, può imporre all'Affidataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Affidataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### **Art. 9 – Cauzione definitiva**

L'Impresa affidataria in via definitiva della fornitura, secondo quanto stabilito all'art. 103 del Codice dei Contratti, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad esse derivanti dal presente documento e dagli atti nello stesso richiamati pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

La cauzione potrà essere ridotta nei casi e con le modalità previste dall'art. 93 comma 7 del Codice dei Contratti. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il

mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto all'art.103, comma 5, dell'anzidetto Codice dei Contratti.

La cauzione definitiva potrà essere costituita con le seguenti modalità: fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. N. 449/1959. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia, entro il termine di dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla della comunicazione da parte della stazione appaltante dell'aggiudicazione definitiva, potrà determinare la revoca dell'aggiudicazione e la conseguente aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria

### **Art. 10 – Durata del contratto**

Il contratto avrà validità di mesi dodici a decorrere dalla data di stipulazione dello stesso, fatta salva la cessazione per anticipato esaurimento dell'importo di spesa stabilito, eventualmente aumentato secondo quanto definito nell'ultimo comma del precedente art. 8.

Detto contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MEPA di CONSIP, che sarà successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente. A tale scopo l'Impresa affidataria prima della stipula del contratto in forma digitale dovrà far pervenire alla Stazione appaltante una marca da bollo del valore di Euro 16,00 od attestazione di avvenuto pagamento secondo le vigenti disposizioni in materia.

### **Art. 11 – Obblighi dell'Impresa affidataria**

L'Impresa affidataria, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del Codice dei Contratti, è tenuta ad eseguire la fornitura nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del Codice medesimo.

È fatto obbligo, altresì, all'Impresa di:

- effettuare la fornitura nell'incondizionata osservanza di tutti gli oneri, clausole e modalità indicati nel presente documento e negli atti richiamati nello stesso;
- in caso di irregolarità nell'esecuzione della fornitura segnalate tramite PEC dal Comune di Genova, provvedere a sanare dette irregolarità entro il termine tassativo di dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla ricezione dell'anzidetta segnalazione;
- ritirare con propri mezzi o tramite corriere, presso le sedi interessate, il materiale difettoso o, comunque, difforme a quello oggetto dell'offerta e provvedere alla sostituzione dello stesso;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura assegnata;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;

- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
- garantire il rispetto dei tempi di consegna previsti al precedente articolo 6;
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico e consegna;
- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve od eccezioni, al Comune od a terzi, eventuali danni conseguenti all'espletamento della fornitura.

### **Art. 12 – Verifiche e attestazione di regolare esecuzione**

Il Comune di Genova si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Impresa affidataria nulla possa eccepire, di effettuare verifiche, controlli di rispondenza di quantità e di qualità, nonché accertamenti sulla corretta esecuzione della fornitura e sulla completa osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente documento.

In presenza di irregolarità del materiale consegnato rispetto a quanto disposto nel presente documento e nell'ordine, si richiama quanto previsto al precedente art. 7 - "Garanzie".

I danni derivanti dal non corretto espletamento della fornitura o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al Comune od a terzi, saranno assunti dall'Impresa a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Il Comune di Genova, effettuate con esito positivo le verifiche previste al primo comma del presente articolo, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione.

### **Art. 13 – Penali**

Qualora, durante la fornitura, venisse consegnato uno o più prodotti con caratteristiche difformi da quelle indicate nell'offerta, verranno applicate penalità per un importo pari al valore della merce difforme, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

In caso di ritardata consegna della fornitura rispetto ai termini previsti, non imputabile a causa di forza maggiore, l'Impresa fornitrice, ai sensi dell'art. 113 bis comma 2 del Codice dei Contratti, sarà passibile dell'applicazione di una penalità calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da una formale nota di contestazione, inviata tramite PEC, rispetto alla quale l'Impresa avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della suddetta nota di contestazione.

La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nell'anzidetta comunicazione, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

### **Art. 14 – Esecuzione in danno**

Nel caso in cui l'Impresa affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui al presente documento, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra Impresa, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Affidataria, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

In particolare, qualora l'inosservanza della tempistica di consegna di cui al precedente art. 6 comporti un grave pregiudizio all'Amministrazione, la stessa, previa comunicazione all'Affidataria, potrà richiedere la fornitura non eseguita ad altro soggetto.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.

### **Art. 15 - Risoluzione del contratto**

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l'Impresa affidataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dalle presenti Condizioni, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione.

E' facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. a danno dell'Impresa affidataria in caso di ritardo dell'esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto al precedente art. 13.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto:

- qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del Codice dei Contratti;
- qualora l'Affidataria si sia trovata, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 del Codice dei Contratti;
- qualora l'appalto non dovesse essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;
- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante PEC.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

### **Art. 16 – Pagamenti**

L'Impresa affidataria, per ciascun ordine ricevuto dovrà trasmettere la relativa fattura intestata all'Ufficio indicato sull'ordine medesimo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare il **CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5**; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere il numero dell'ordine ed il C.I.G. (codice identificativo gara).

Oltre al suddetto rifiuto della fattura sprovvista del su indicato codice univoco ufficio, il Comune rigetterà la fattura qualora non contenga il numero d'ordine ed il CIG.

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S", integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura nel rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali. In presenza di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, a prescindere dall'entità, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto, sarà restituita all'Impresa aggiudicataria; quest'ultima, sanate le irregolarità nell'esecuzione della fornitura, dovrà rimettere la fattura. La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova, nonché alla regolarità fiscale dell'Impresa aggiudicataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il Comune di Genova "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...". Inoltre, secondo quanto previsto al comma 5 bis dell'anzidetto art. 30 del Codice dei Contratti "... in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva".

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento delle fatture qualora l'Impresa assegnataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

### **Art. 17 - Subappalto**

Il subappalto è ammissibile nei limiti ed alle condizioni disciplinate all'art. 105 del Codice dei Contratti; l'eventuale ricorso a tale istituto dovrà essere dichiarato in sede di presentazione dell'offerta. L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti e a quant'altro stabilito dall'art. 105 del Codice dei Contratti.

### **Art. 18 - Divieto di Cessione del Contratto**

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; qualora si verificasse, l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Affidataria, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

#### **Art. 19 – Cessione del Credito**

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

#### **Art. 20 - Informativa per il trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di affidamento e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 21 - Controversie - Foro competente**

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

#### **Art. 22 - Rinvio ad altre norme**

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento si fa rinvio alle disposizioni richiamate al precedente art. 1.

#### **Art. 23 - D.U.V.R.I**

In relazione all'esecuzione della presente fornitura non sono rilevabili rischi di interferenze per i quali sia necessario adottare adeguate misure di sicurezza; pertanto non è necessario redigere il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi).

#### **Art. 24 – Altre informazioni**

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, l'Impresa invitata dovrà avvalersi della posta elettronica all'indirizzo e-mail [gareserveducativi@comune.genova.it](mailto:gareserveducativi@comune.genova.it).